



Ministero per le Politiche Agricole

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

visione

ot. N. 1886/88 Posiz.

All. 22

Mod.

Roma, 23 MAR 1988

19

SI

Agli Organismi di controllo
Ministero dell'Industria
Ministero della Sanità
Ministero Commercio estero
Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Comando Nucleo Carabinieri
Tutela Norme Comunitarie
LORO SEDI

OGGETTO: Reg. CEE n. 2092/91, art. 11 - Importazione da Paesi terzi
di prodotti da agricoltura biologica.

e p. c. alle Regioni e P.A.

Il Reg. CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla presentazione sui prodotti agricoli e derrate alimentari, prevede all'articolo 11, paragrafo 6, che in deroga al regime ordinario, "l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2002 prodotti importati da un Paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore, prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva".

Lo stesso regolamento comunitario relativamente al sistema di controllo, dispone all'articolo 9, punto 11 che "a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli Organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni delle norme EN 45011 del 26 giugno 1989".

Il Comitato permanente per l'agricoltura biologica istituito presso la Commissione della CE ha sollecitato gli Stati membri all'adozione di tutte le misure necessarie affinché, nel rispetto del principio di equivalenza oggetto di accertamento da parte delle Autorità competenti di cui sopra, gli Organismi di controllo operanti presso i Paesi terzi presentino requisiti di funzionamento simili a quelli richiesti agli Organismi riconosciuti nella Comunità.

Per quanto sopra, le notifiche di importazione inoltrate dagli importatori interessati a questa Amministrazione, ai sensi del D.L.gsl. n. 220/95, dovranno prevedere, oltre a quanto espressamente richiesto, nel D.lgs stesso la dimostrazione che l'Organismo responsabile dell'attività di controllo nel Paese terzo e del rilascio